



Comprensorio Alpino TO3 *Bassa Valle Susa e Val Sangone*

Sede: via Trattenero, 13 - 10050 San Giorio di Susa (TO)
Tel: 0122/640408 Fax: 0122/675115
E-mail: info@cato3.it - www.cato3.it

Regolamento per la caccia alla volpe nel CATO3 dal 03 al 31 gennaio 2018

Art. 1. La caccia alla volpe nel mese di gennaio è consentita esclusivamente ai cacciatori partecipanti alle battute a squadre organizzate e gestite dal Comprensorio nelle giornate di mercoledì e domenica, fermo restando il numero massimo di capi prelevabili previsto dal piano approvato dalla Giunta regionale. Le località di svolgimento delle battute saranno decise dal Comprensorio tenendo conto delle proposte avanzate dalle squadre.

Art. 2. È assolutamente vietata ogni battuta che non preveda la presenza del dipendente del Comprensorio o di guardie venatorie volontarie opportunamente individuate dal Comprensorio.

Art. 3. Le battute sono organizzate in base alla disponibilità di cacciatori: il numero minimo di componenti della squadra deve essere uguale a 6. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo la battuta non sarà effettuata.

Art. 4. I cacciatori interessati a partecipare alla battuta di caccia alla volpe devono contattare il dipendente del Comprensorio almeno due giorni prima della giornata di caccia (entro il lunedì sera per la caccia di mercoledì ed entro il venerdì sera per la caccia della domenica).

Art. 5. È consentito l'utilizzo di un massimo di quattro cani per ogni battuta.

Art. 6. È consentito esclusivamente l'uso del fucile a canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, caricato con munizione spezzata non superiore al 4/0. È vietato l'uso di fucili combinati ed è altresì vietata la detenzione di qualsiasi altra munizione diversa da quelle utilizzabili.

Art. 7. È vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie diversa dalla volpe.

Art. 8. Ogni componente della squadra è responsabile di eventuali infrazioni alle normative vigenti.

Art. 9. Durante la battuta di caccia alla volpe ogni componente della squadra è obbligato ad indossare un gilet rosso-arancione-giallo o bande o altro indumento di identico colore ben visibile sul lato dorsale e ventrale.

Art. 10. Ogni infrazione al presente regolamento costituisce violazione al punto 6.1. delle istruzioni operative supplementari del calendario venatorio regionale 2017/18.

Art. 11. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.